

### 34. PROTOCOLLO SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLE ISTITUZIONI E AGLI ORGANI DELL'UNIONE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che, per organizzare la transizione dall'Unione europea istituita dal trattato sull'Unione europea e dalla Comunità europea all'Unione europea istituita dal trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, che succede a entrambe, è necessario prevedere disposizioni transitorie applicabili prima che prendano effetto tutte le disposizioni della Costituzione e gli atti necessari per la loro applicazione,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

#### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PARLAMENTO EUROPEO

##### *Articolo 1*

1. Con sufficiente anticipo rispetto alle elezioni parlamentari europee del 2009, il Consiglio europeo adotta, conformemente all'articolo I-20, paragrafo 2, secondo comma della Costituzione, una decisione europea che stabilisce la composizione del Parlamento europeo.

2. Durante la legislatura 2004-2009, la composizione e il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro restano quelli esistenti alla data di entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa; il numero dei rappresentanti è fissato come segue:

Belgio	24
Repubblica ceca	24
Danimarca	14
Germania	99
Estonia	6
Grecia	24
Spagna	54
Francia	78
Irlanda	13
Italia	78
Cipro	6
Lettonia	9
Lituania	13

Lussemburgo	6
Ungheria	24
Malta	5
Paesi Bassi	27
Austria	18
Polonia	54
Portogallo	24
Slovenia	7
Slovacchia	14
Finlandia	14
Svezia	19
Regno Unito	78

## TITOLO II

### DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CONSIGLIO EUROPEO E IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

#### *Articolo 2*

1. Le disposizioni dell'articolo I-25, paragrafi 1, 2 e 3 della Costituzione, relative alla definizione della maggioranza qualificata in seno al Consiglio europeo e al Consiglio, prendono effetto il 1° novembre 2009, dopo lo svolgimento delle elezioni parlamentari del 2009, conformemente all'articolo I-20, paragrafo 2 della Costituzione.

2. Fino al 31 ottobre 2009, sono in vigore le disposizioni seguenti, fatto salvo l'articolo I-25, paragrafo 4 della Costituzione.

Per le deliberazioni del Consiglio europeo e del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:

Belgio	12
Repubblica ceca	12
Danimarca	7
Germania	29
Estonia	4
Grecia	12
Spagna	27
Francia	29
Irlanda	7

Italia	29
Cipro	4
Lettonia	4
Lituania	7
Lussemburgo	4
Ungheria	12
Malta	3
Paesi Bassi	13
Austria	10
Polonia	27
Portogallo	12
Slovenia	4
Slovacchia	7
Finlandia	7
Svezia	10
Regno Unito	29

Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 232 voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtù della Costituzione, debbono essere prese su proposta della Commissione. Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 232 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.

Un membro del Consiglio europeo o del Consiglio può chiedere che, allorché il Consiglio europeo o il Consiglio adotta un atto a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, l'atto non è adottato.

3. Per le adesioni successive, la soglia di cui al paragrafo 2 è calcolata in modo che la soglia della maggioranza qualificata espressa in voti non superi quella risultante dalla tabella che figura nella dichiarazione relativa all'allargamento dell'Unione europea, iscritta nell'atto finale della Conferenza che ha adottato il trattato di Nizza.

4. Le disposizioni seguenti relative alla definizione della maggioranza qualificata prendono effetto il 1° novembre 2009:

- articolo I-44, paragrafo 3, terzo, quarto e quinto comma della Costituzione;
- articolo I-59, paragrafo 5, secondo e terzo comma della Costituzione;
- articolo I-60, paragrafo 4, secondo comma della Costituzione;
- articolo III-179, paragrafo 4, terzo e quarto comma della Costituzione;

- articolo III-184, paragrafo 6, terzo e quarto comma della Costituzione;
- articolo III-184, paragrafo 7, terzo e quarto comma della Costituzione;
- articolo III-194, paragrafo 2, secondo e terzo comma della Costituzione;
- articolo III-196, paragrafo 3, secondo e terzo comma della Costituzione;
- articolo III-197, paragrafo 4, secondo e terzo comma della Costituzione;
- articolo III-198, paragrafo 2, terzo comma della Costituzione;
- articolo III-312, paragrafo 3, terzo e quarto comma della Costituzione;
- articolo III-312, paragrafo 4, terzo e quarto comma della Costituzione;
- articolo 1, secondo, terzo e quarto comma, e articolo 3, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto comma del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto alle politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione, e rispetto alla cooperazione giudiziaria in materia civile e alla cooperazione di polizia;
- articolo 1, secondo, terzo e quarto comma e articolo 5, terzo, quarto e quinto comma del protocollo sulla posizione della Danimarca.

Fino al 31 ottobre 2009, qualora non tutti i membri del Consiglio prendano parte alle votazioni, ossia nei casi di cui agli articoli enumerati al primo comma, per maggioranza qualificata si intende una proporzione dei voti ponderati, una proporzione del numero dei membri del Consiglio ed eventualmente una percentuale della popolazione degli Stati membri interessati pari a quelle previste al paragrafo 2.

### *Articolo 3*

Fino all'entrata in vigore della decisione europea di cui all'articolo I-24, paragrafo 4 della Costituzione, il Consiglio può riunirsi nelle formazioni previste all'articolo I-24, paragrafi 2 e 3, nonché nelle altre formazioni il cui elenco è stabilito con decisione europea del Consiglio «Affari generali», deliberante a maggioranza semplice.

## **TITOLO III**

### **DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COMMISSIONE, INCLUSO IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELL'UNIONE**

### *Articolo 4*

I membri della Commissione in carica alla data di entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa rimangono in carica fino alla scadenza del loro mandato. Tuttavia, il giorno della nomina del ministro degli affari esteri dell'Unione, giunge a termine il mandato del membro avente la stessa nazionalità di tale ministro.

## TITOLO IV

**DISPOSIZIONI RELATIVE AL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO, ALTO RAPPRESENTANTE PER LA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE, E AL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO DEL CONSIGLIO***Articolo 5*

Il mandato del segretario generale del Consiglio, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, e del segretario generale aggiunto del Consiglio giunge a termine alla data di entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa. Il Consiglio nomina il segretario generale in conformità dell'articolo III-344, paragrafo 2 della Costituzione.

## TITOLO V

**DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI ORGANI CONSULTIVI***Articolo 6*

Fino all'entrata in vigore della decisione europea di cui all'articolo III-386 della Costituzione, la ripartizione dei membri del Comitato delle regioni è la seguente:

Belgio	12
Repubblica ceca	12
Danimarca	9
Germania	24
Estonia	7
Grecia	12
Spagna	21
Francia	24
Irlanda	9
Italia	24
Cipro	6
Lettonia	7
Lituania	9
Lussemburgo	6
Ungheria	12
Malta	5

Paesi Bassi	12
Austria	12
Polonia	21
Portogallo	12
Slovenia	7
Slovacchia	9
Finlandia	9
Svezia	12
Regno Unito	24

### *Articolo 7*

Fino all'entrata in vigore della decisione europea di cui all'articolo III-389 della Costituzione, la ripartizione dei membri del Comitato economico e sociale è la seguente:

Belgio	12
Repubblica ceca	12
Danimarca	9
Germania	24
Estonia	7
Grecia	12
Spagna	21
Francia	24
Irlanda	9
Italia	24
Cipro	6
Lettonia	7
Lituania	9
Lussemburgo	6
Ungheria	12
Malta	5
Paesi Bassi	12
Austria	12
Polonia	21

---

Portogallo	12
Slovenia	7
Slovacchia	9
Finlandia	9
Svezia	12
Regno Unito	24

---